

Quaderni del Dipartimento di Diritto Pubblico
Università di Pisa

Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali

Il ricorso diretto di costituzionalità

a cura di

Rolando Tarchi



G. Giappichelli editore – Torino

INDICE

pag.

PARTE I

IL RICORSO DIRETTO DI COSTITUZIONALITÀ

ROLANDO TARCHI

IL RICORSO DIRETTO INDIVIDUALE A TUTELA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI: PROSPETTIVA COMPARATA E SISTEMA
ITALIANO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

3

MATHIAS HARTWIG

IL RICORSO COSTITUZIONALE INDIVIDUALE ALLA CORTE
COSTITUZIONALE TEDESCA

79

JÖRG LUTHER

IL RINNOVATO INTERESSE ITALIANO PER LA *VERFASSUNG-*
SBESCHWERDE: ELEMENTI DI POLITICA COSTITUZIONALE
COMPARATA

95

KONRAD LACHMAYER

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN AUSTRIA

101

ADELE ANZON DEMMIG

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI TRA GIURISDI-
ZIONE ORDINARIA E GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE

117

GIOVANNI BIAGGINI

IL RICORSO DIRETTO DI COSTITUZIONALITÀ IN SVIZZERA

123

	<i>pag.</i>
LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO IL RICORSO DI AMPARO NEL DIRITTO SPAGNOLO	143
RISPOSTE	160
ROBERTO ROMBOLI LA RIFORMA DELL'AMPARO COSTITUZIONALE IN SPAGNA E L'INTRODUZIONE DI UN RICORSO INDIVIDUALE DIRETTO IN ITALIA	163
MARC VERDUSSEN L'ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DEL BELGIO ATTRAVERSO IL RICORSO PER ANNULLAMENTO	197
ELENA A. FERIOLI DALL'ESPERIENZA BELGA IN MATERIA DI RICORSO INDIVI- DUALE DIRETTO ALCUNI INTERESSANTI SPUNTI DI RIFLE- SSIONE PER LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE ITALIANA	211
ELENA MALFATTI LA CIRCOLAZIONE DEL MODELLO NEGLI "ALTRI" STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA	219
FRANCESCO DAL CANTO IL RICORSO DIRETTO INDIVIDUALE NEI PAESI DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE	243
PAOLO CARROZZA IL RICORSO DIRETTO DI COSTITUZIONALITÀ TRA STORIA E IDEALIZZAZIONE: LA PROSPETTIVA COMPARATISTICA	269
LUISA AZZENA IL RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EU- ROPEA COME RICORSO DIRETTO	279

	<i>pag.</i>
BARBARA RANDAZZO IL RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO COME RICORSO DIRETTO	297
PAOLO PASSAGLIA SULL'INOPPORTUNITÀ DI INTRODURRE IL RICORSO DIRET- TO INDIVIDUALE: IL DIBATTITO ITALIANO	323
VALERIO ONIDA RELAZIONE DI SINTESI: PROSPETTIVE DI AMPLIAMENTO DELL'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE	349
 PARTE II COMUNICAZIONI	
ALBERTO EVANGELISTI LA TUTELA DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTI- TI IN ALBANIA	359
RODRIGO BRITO MELGAREJO IL RICORSO DIRETTO INDIVIDUALE NELLA REPUBBLICA CECA	371
MATTEO MOTRONI IL RICORSO DIRETTO DI COSTITUZIONALITÀ IN CROAZIA	395
PETER LEWIS GETI IL RICORSO DIRETTO INDIVIDUALE IN POLONIA	427
FRANCESCO RANDONE IL RICORSO DIRETTO DI COSTITUZIONALITÀ NELLA FEDE- RAZIONE RUSSA	439

	<i>pag.</i>
CRISTINA NAPOLI IL RICORSO DIRETTO NELLA REPUBBLICA SLOVACCA	469
CRISTINA NAPOLI IL RICORSO DIRETTO NELLA REPUBBLICA SLOVENA	477
FRANCESCA RAIA LA TUTELA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI IN UCRAINA	487
ALESSANDRO GIACONIA IL RICORSO DIRETTO IN UNGHERIA	507

PARTE III
APPENDICE

IL RICORSO DIRETTO INDIVIDUALE NELLE "ALTRE" ESPE- RIENZE COSTITUZIONALI DELL'EUROPA	531
ALBANIA	531
ANDORRA	532
BOSNIA ED ERZEGOVINA	534
CIPRO	535
CROAZIA	536
ESTONIA	537
GEORGIA	538
LETTONIA	539
MACEDONIA	540
MALTA	541

pag.

POLONIA	542
REPUBBLICA Ceca	544
RUSSIA	546
SLOVACCHIA	547
SLOVENIA	548
UCRAINA	549
UNGHERIA	550

CRISTINA NAPOLI

IL RICORSO DIRETTO NELLA REPUBBLICA SLOVACCA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La Corte costituzionale slovacca: composizione. – 2.1. Competenza. – 3. Il ricorso diretto. – 3.1. Legittimazione attiva e passiva, oggetto del ricorso e contenuto della domanda. – 3.2. Efficacia e termine della presentazione della domanda. – 3.3. Ammissibilità e accoglimento.

1. Premessa

La Repubblica Slovacca, nata assieme alla Repubblica Ceca il 1° gennaio 1993 dalla divisione pacifica della Cecoslovacchia¹, il 1° settembre 1992 ha approvato la Carta costituzionale tuttora in vigore².

Quest'ultima, composta da 156 articoli³, dedica ai diritti ed alle libertà fondamentali il titolo II, anche se, a ben vedere, soltanto la sezione II è appositamente dedicata ad essi, in particolare dall'art. 14 all'art. 25⁴, riguardando piuttosto quelle successive, dalla III alla VIII, i diritti politici, i diritti

¹ La Cecoslovacchia già dal 1990 aveva assunto il nome di Repubblica Federativa Ceca e Slovacca.

² Delle modifiche costituzionali sinora approvate, si ricordano, in particolare, l'emendamento del 14 gennaio 1999 con il quale si è passati all'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica (precedentemente il Presidente della Repubblica veniva eletto dal Parlamento) e l'emendamento del 23 febbraio 2001 con cui, oltre ad essere introdotto l'istituto dell'*Ombudsman*, si è proceduto ad una modifica della Costituzione per garantire alla Slovacchia l'ingresso nell'UE.

³ Disponibile, assieme alle altre fonti sulla giustizia costituzionale, sul sito ufficiale della Corte costituzionale slovacca, www.concourt.sk/en.do.

⁴ Dopo aver specificato in apertura, all'art. 14, che i diritti riconosciuti indifferentemente a uomini e donne, in particolare, sono garantiti il diritto alla vita (art. 15), il diritto all'integrità ed alla *privacy* (art. 16), il diritto di non essere «costretti a lavorare» (art. 18), il diritto all'onore ed alla reputazione (art. 19), il diritto di proprietà (art. 20), l'inviolabilità del domicilio (art. 21), la libertà di comunicazione (art. 22), la libertà di circolazione (art. 23), la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 24).

delle minoranze presenti sul territorio nazionale, i diritti economici, sociali e culturali, il diritto alla protezione dell'ambiente e all'eredità culturale, il diritto al giudice⁵.

Per quanto attiene, invece, l'assetto istituzionale, la Slovacchia è una Repubblica parlamentare con elezione diretta del Capo dello Stato. Quest'ultimo, infatti, rappresentante della Repubblica e garante del funzionamento degli organi costituzionali⁶, è eletto a suffragio universale e diretto per un mandato di cinque anni. Perché l'elezione si concluda in un unico turno, è necessario che uno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; viceversa, entro 14 giorni dalla prima votazione, si procede ad un secondo turno cui partecipano i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti ed è eletto Presidente il candidato che raggiunga la maggioranza dei voti⁷.

In Slovenia è presente un sistema parlamentare monocamerale nel quale l'unico organo costituzionale titolare del potere legislativo è il Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca (*Národná rada Slovenskej republiky*)⁸, formato da 150 deputati eletti ogni quattro anni con sistema proporzionale. Il Consiglio nazionale è legato al Governo della Repubblica⁹ dal rapporto di fiducia, per cui entro trenta giorni dalla nomina, quest'ultimo, composto dal Primo Ministro, dal Vice Primo Ministro e dai ministri, deve presentare al Consiglio il proprio programma di governo per ottenere la fiducia, la quale, tuttavia, può sempre essere revocata attraverso l'approvazione di una mozione di sfiducia ovvero il voto contrario ad una questione di fiducia posta dall'esecutivo.

⁵ In generale sull'esperienza giuridica dell'Europa orientale, v. S. BARTOLE, *Riforme costituzionali nell'Europa centro-orientale*, Bologna, il Mulino, 1993; G. AJANI, *Diritto dell'Europa orientale*, Giappichelli, Torino, 1996; M. KRYGIER-A. CZARNOTA, *The rule of law after communism. Problems and prospects in East-Central Europe*, Aldershot, Ashgate, 1998; J.P. MASSIAS, *Droit constitutionnel des Etats d'Europe de l'Est*, PUF-Droit fondamental, Paris, 1999; J. PRIBAN-J. YOUNG, *The rule of law in central Europe: the reconstruction of legality, constitutionalism and civil society in the post-communist countries*, Aldershot, Ashgate, 1999; ID., *Systems of justice in transition: Central European experiences since 1989*, Ashgate, USA, 2003; G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Cedam, Padova, 2007.

⁶ Art. 101, 1° comma, Cost.

⁷ Art. 101, 4° comma, Cost.

⁸ Titolo V Cost., sez. I, artt. 72-92 Cost.

⁹ Titolo VI, sez. II, artt. 108-123 Cost.

2. La Corte costituzionale slovacca: composizione

La Costituzione slovacca¹⁰ disciplina al titolo VII, «Potere giudiziario», la Corte costituzionale, collocandola al vertice del potere medesimo e sancendone, sin dall'articolo di apertura, il 124, l'indipendenza ed il fondamentale compito di protezione della costituzionalità dell'ordinamento.

La Corte costituzionale slovacca è composta da 13 membri, nominati, per un mandato di 12 anni, dal Presidente della Repubblica tra i candidati di una lista predisposta dal Consiglio nazionale. Requisiti essenziali per poter essere nominati giudici costituzionali, oltre alla cittadinanza slovacca, sono il compimento del quarantesimo anno di età ed il conseguimento della laurea in giurisprudenza con successivi 15 anni di esercizio della professione legale. Non è prevista la possibilità di un secondo mandato¹¹.

Il Presidente della Repubblica nomina tra gli stessi giudici costituzionali un Presidente ed un Vice Presidente della Corte stessa¹².

2.1. Competenza

Per quanto attiene la competenza del giudice costituzionale slovacco, il quale adotta le proprie decisioni in seduta plenaria ovvero in un collegio di tre giudici, esse, oltre ad essere disciplinate nella Carta costituzionale, trovano più specifica regolamentazione nella *Legge sull'organizzazione, sui procedimenti e sullo status dei giudici della Corte costituzionale* approvato dal Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca il 20 gennaio 1993.

La Corte costituzionale si attiva su istanza¹³ di un quinto dei membri del Consiglio nazionale, del Presidente della Repubblica, del Governo della Re-

¹⁰ Per uno studio comparatistico sulla giustizia costituzionale v. G. BRUNNER, *El largo tiempo impedido y finalmente conseguido control de la constitucionalidad en Europa del Este*, in *Revista de Estudios Políticos* (Nueva Época), 1993, 137 ss.; F. FEDE, *La giustizia costituzionale nei paesi dell'Est europeo*, in *Giur. cost.*, 1994, 711 ss.; S. BARTOLE, *Modelli di giustizia costituzionale a confronto: alcune recenti esperienze dell'Europa centro-orientale*, in *Quad. cost.*, 1996, 229 ss.; G. DE VERGOTTINI (a cura di), *Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei Paesi dell'Europa Centro-Orientale*, Giappichelli, Torino, 2000; W. SADURSKI, *Constitutional Justice, East and West*, Kluwer Law International, The Hague, 2002; ID., *Rights before Courts – A study of constitutional courts in postcommunist States of Central and Eastern Europe*, Springer, Netherlands, 2005; S. WOJCIECH, *Rights before Courts. A study of constitutional Courts in postcommunist States of central and eastern Europe*, Springer, Dordrecht, 2005; L. PEGORARO, *Giustizia costituzionale comparata*, Giappichelli, Torino, 2007.

¹¹ Art. 134 Cost.

¹² Art. 135 Cost.

¹³ Art. 18 LCC.

pubblica, di qualsiasi giudice nell'ambito del suo processo, del Procuratore generale della Repubblica, di qualsiasi persona i cui diritti umani si asseriscano essere stati lesi.

I procedimenti previsti davanti alla Corte sono i seguenti: controllo di conformità delle leggi e dei regolamenti governativi con la Costituzione, con le leggi costituzionali e con i trattati internazionali ratificati¹⁴, dei negoziati in corso di trattati internazionali con la Costituzione e con le leggi costituzionali¹⁵, di un *referendum* proposto dai cittadini ovvero di una risoluzione del Consiglio nazionale¹⁶ con la Costituzione; conflitti di competenza tra gli organi centrali dello Stato¹⁷; interpretazione della Costituzione e delle leggi costituzionali¹⁸; «denunce costituzionali» presentate da soggetti singoli per violazione dei propri diritti e libertà fondamentali¹⁹; procedimenti riguardanti la materia elettorale²⁰ e lo scioglimento o la cessazione dall'attività di un partito politico²¹; *impeachment* del Presidente della Repubblica²².

3. Il ricorso diretto

Come anticipato, la Corte costituzionale slovacca è competente a conoscere delle lesioni arrecate ai diritti o alle libertà fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, o ai diritti umani e alle libertà fondamentali riconosciuti in un Trattato internazionale ratificato dalla Slovacchia e promulgato con legge, salvo che la protezione di tali diritti e libertà non rientri nella giurisdizione di un altro Tribunale²³.

Si prevede che una denuncia costituzionale possa essere presentata sol-

¹⁴ Art. 125 Cost. e 37 ss. LCC.

¹⁵ Art. 125 *bis* Cost. e 41 c) ss. LCC.

¹⁶ Art. 125 *ter* e 41 f) ss. LCC.

¹⁷ Art. 126 Cost. e 42 LCC.

¹⁸ Art. 128 Cost. e art. 45 LCC.

¹⁹ Art. 127 Cost. e 49 ss. LCC.

²⁰ Art. 129 Cost. e 59 LCC.

²¹ Art. 64 LCC.

²² Art. 74 LCC.

²³ Art. 127, 1° comma, Cost. In generale sull'esperienza del ricorso diretto all'organo di giustizia costituzionale nell'Europa dell'Est v. J.B. CAMAZANO, *Una visión panorámica del recurso constitucional de amparo en los países de la Europa del Este (Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Macedonia, Polonia y Rusia)*, in *Revista de estudios políticos*, 2005, 193-220; H. FIX-ZAMUDIO, *El derecho de amparo en el mundo*, Porrúa, México, 2007.

tanto là dove siano esauriti i mezzi legalmente previsti dall'ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, anche se al giudice costituzionale non è consentito rigettare una denuncia allorquando il ricorrente sia in grado di dimostrare che motivi di particolare rilevanza gli hanno impedito di soddisfare tale condizione²⁴.

3.1. *Legittimazione attiva e passiva, oggetto del ricorso e contenuto della domanda*

Una denuncia costituzionale può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica la quale ritenga che i suoi diritti e libertà fondamentali siano stati lesi da una decisione, una misura giuridica ovvero da altra «interferenza»²⁵, emanate da qualunque potere pubblico sia esso statale ovvero territorialmente decentrato, i quali, pertanto, sono da considerarsi i legittimati passivi.

Oggetto di ricorso diretto possono essere sentenze, misure o altre «interferenze» aventi ad oggetto i diritti tutelati. Il termine «interferenza» deve essere inteso in senso residuale, comprensivo, cioè, di tutti gli atti delle autorità pubbliche che non siano qualificabili in termini di sentenze o di misure giuridiche.

Per quanto attiene i requisiti della domanda, la quale deve essere munita di procura speciale di rappresentanza legale innanzi alla Corte costituzionale, essa deve essere accompagnata da una copia della decisione giudiziaria o della misura o di qualunque prova che testimonia l'interferenza. Essa dovrà specificare²⁶, in particolare, quali diritti o libertà fondamentali sono stati violati; la risoluzione giudiziaria, la misura o l'altra interferenza che si asserisce essere causa della lesione; il soggetto pubblico contro cui si presenta la denuncia; il tipo di decisione richiesta (condanna dell'autore della lesione ad assumere un determinato comportamento, a desistere dallo stesso ovvero al ripristino dello *status quo ante*; l'eventuale sospensione dell'atto o della misura contro cui si è fatto ricorso o, ancora, l'adozione di una misura cautelare, in ogni caso specificando espressamente le ragioni); l'eventuale quantità di denaro che si chiede a titolo di risarcimento.

²⁴ Art. 53 LCC.

²⁵ Art. 49 LCC.

²⁶ Art. 50 LCC.

3.2. *Efficacia e termine della presentazione della domanda*

La presentazione della domanda non ha di regola effetto sospensivo²⁷, ma eccezionalmente (dal 2002) la Corte costituzionale può sospendere l'esecuzione della decisione, della misura o dell'interferenza su richiesta del ricorrente purché dalla sospensione non venga ad essere leso l'interesse pubblico. Non si ha, cioè, esecuzione della sentenza impugnata là dove il denunciante verrebbe a subire un danno maggiore rispetto a quello che deriverebbe a soggetti terzi dalla concessione della sospensione. Più in particolare, la Corte impone all'organo autore della (asserita) lesione del diritto di astenersi temporaneamente dall'esecuzione dell'atto ed ai terzi, sempre temporaneamente, di astenersi dai poteri o dalle facoltà già loro riconosciuti dal medesimo. La misura cautelare concessa viene meno nel momento in cui viene emanata la decisione sul merito, a meno che la Corte non decida di caducare la misura anzitempo, senza alcuna richiesta, là dove siano venute meno le ragioni che ne avevano giustificato la concessione.

Il termine di presentazione della domanda è di due mesi dalla data di adozione dell'ultima decisione ovvero della lesione del diritto fondamentale (art. 53 LTC) e non è ammessa dilazione²⁸.

Benché sia concessa al denunciante la possibilità di rinunciare al ricorso, la Corte costituzionale potrebbe in ogni caso decidere di non archiviare la denuncia, dichiarando inammissibile l'atto di rinuncia, qualora la misura impugnata paia comportare una lesione particolarmente grave dei diritti fondamentali²⁹.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito come nel caso in cui venga presentato un ricorso in fatto ed in diritto del tutto analogo ad un altro già proposto non si possa considerare il secondo come già deciso, dovendosi piuttosto ugualmente valutarne la ragionevolezza³⁰.

3.3. *Ammissibilità e accoglimento*

Tenendo presente che l'inammissibilità del ricorso può derivare dall'infondatezza dello stesso, dal mancato rispetto nella domanda del contenuto legale minimo ovvero dal mancato previo esaurimento degli altri strumenti giurisdizionali previsti dall'ordinamento, là dove la Corte costituzionale am-

²⁷ Art. 52 LCC.

²⁸ Corte cost., sent. 26 maggio 1998.

²⁹ Art. 54 LCC.

³⁰ Corte cost., sent. 26 maggio 1998.

metta la denuncia è convocata una udienza pubblica, anche se è comunque possibile prescindere da quest'ultima qualora sia ragionevole non attendersi dalla medesima chiarificazione alcuna ovvero quando particolari ragioni lo richiedano.

Con la sentenza del 24 aprile 1998, il giudice costituzionale slovacco ha chiarito come esso stesso non abbia il potere di incidere sulla validità delle decisioni impugnate attraverso le denunce costituzionali, potendo giudicare su quelle decisioni che si presume lesive del diritto fondamentale limitatamente agli aspetti di rilievo costituzionale senza entrare nel merito della valutazione della prova.

In definitiva, se la Corte costituzionale ritiene fondata la denuncia nella sentenza dichiara quali diritti o libertà sono stati lesi dalla decisione giudiziaria, misura o altro comportamento cosicché essi vengano annullati (o modificati qualora la natura dell'atto lo consenta e sempre secondo le esigenze). Nell'ipotesi in cui, invece, la lamentata lesione dei diritti derivi da un'omissione, la Corte costituzionale può ordinare al responsabile di attivarsi e al tempo stesso rinviare il caso per un ulteriore esame o, nel caso di lesioni successive o continue, può proibire la reiterazione della lesione dei diritti e delle libertà fondamentali o, se possibile, ordinare all'autore della lesione che ripristini lo *status quo ante*.

Alla Corte è riconosciuta la facoltà di concedere un risarcimento economico adeguato alla lesione subita là dove da questa siano derivati danni materiali, anche se nella presente ipotesi deve essere dimostrato il nesso di causalità tra la lesione e i danni registrati.

€ 62,00

